REGOLAMENTO (CEE) N. 651/71 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 1971
relativo ad alcune modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravvizzone e di girasole (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/70 (5), in particolare l'articolo 5, paragrafi 3 e 6,

considerando che le disposizioni del regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione di semi oleosi (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1486/69 (7), e del regolamento n. 901/67/CEE della Commissione, del 24 novembre 1967, relativo al regime di fissazione anticipata della restituzione per talune esportazioni di semi oleosi (8), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1801/68 (9), sono state in parte riprese nel regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10); che talune altre disposizioni dei regolamenti nn. 284/67/CEE e 901/67/CEE debbono essere adattate alla situazione creata dal regolamento (CEE) n. 2637/70;

che è quindi opportuno sostituire i due citati regolamenti con le disposizioni di cui in appresso;

considerando che, per evitare distorsioni tra il regime delle restituzioni all'esportazione e il regime dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, è opportuno che l'importo della restituzione venga calcolato in base al peso di un seme avente le stesse percentuali di umidità e d'impurità di un seme della qualità tipo;

considerando che, per assicurare un'applicazione uniforme del regime delle restituzioni negli Stati membri, è opportuno prendere in considerazione nella Comunità un metodo unico per la determinazione del tenore d'impurità e di umidità dei semi e per le operazioni necessarie per tale determinazione;

considerando che gli operatori non hanno alcun interesse economico a denaturare i semi raccolti nella Comunità e destinati all'esportazione; che è da presumersi pertanto che i semi destinati all'esportazione e denaturati o recanti tracce di denaturazione siano integralmente o parzialmente semi importati; che, per evitare qualsiasi rischio di operazioni fraudolente, è quindi necessario escludere tali semi dal sistema delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, per tener conto delle particolari condizioni d'acquisto esistenti in alcuni paesi terzi, l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 prevede la proroga della validità del titolo per le esportazioni verso tali paesi; che, per assicurarsi che i prodotti che beneficiano della proroga siano effettivamente quelli esportati verso tali paesi, occorre subordinare il pagamento della restituzione alla presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto la sua destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo della restituzione all'esportazione è calcolato in base al peso dei semi esportati determinato secondo la formula di cui in allegato per tener conto

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 125 del 30. 6. 1967, pag. 2461/67.
(5) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 8.
(6) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 6.
(7) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 7.
(8) GU n. 287 del 25. 11. 1967, pag. 12.
(9) GU n. L 275 del 13. 11. 1968, pag. 6.
(10) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

delle differenze esistenti tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo.

Articolo 2

Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni per laboratorio in campioni d'analisi e la determinazione del tenore d'impurità e di umidità sono effettuati con un metodo unico per tutta la Comunità.

Articolo 3

La restituzione non viene concessa per i semi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 190/68 della Commissione, del 16 febbraio 1968, relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone [1].

Articolo 4

In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70, la restituzione è pagata alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 142/67/CEE, purché sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stato rilasciato il titolo.

Articolo 5

I regolamenti n. 284/67/CEE e n. 901/67/CEE sono abrogati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 43 del 17. 2. 1968, pag. 10.

ALLEGATO

Metodo di calcolo del peso dei semi oleosi

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (il + hl)} \times q = X$$

i = impurità, h = umidità } dei semi da esportare

il = impurità, hl = umidità } della qualità tipo

q = quantità di semi da esportare come tali

X = quantità di semi per i quali è calcolato l'importo della restituzione.